

Deliberazione 15 dicembre 2011 - ARG/elt 181/11

Aggiornamento dei provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, correlati alla deliberazione n. 42/02 in materia di cogenerazione, a seguito dell'emanazione dei decreti ministeriali 4 agosto 2011 e 5 settembre 2011

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 dicembre 2011

Visti:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 2004/8/CE, in materia di cogenerazione (di seguito: direttiva 2004/8/CE);
- la decisione 21 dicembre 2006 della Commissione europea;
- la decisione 19 novembre 2008 della Commissione europea;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, recante attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia (di seguito: decreto legislativo n. 20/07);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 24 ottobre 2005, recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/04 (di seguito: decreto interministeriale 24 ottobre 2005);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 (di seguito: decreto ministeriale 4 agosto 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 (di seguito: decreto ministeriale 5 settembre 2011);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 42/02);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 296/05 (di seguito: deliberazione n. 296/05);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06);

- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2006, n. 113/06 (di seguito: deliberazione n. 113/06);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2007, n. 307/07 (di seguito: deliberazione n. 307/07);
- la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 74/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 99/08);
- la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2009, ARG/elt 174/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 174/09);
- gli esiti dei ricorsi presentati innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso la deliberazione n. 42/02;
- la segnalazione dell'Autorità sullo stato dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale e le relative criticità del 6 ottobre 2011, PAS 21/11.

Considerato che:

- il decreto legislativo n. 20/07 ha recepito in Italia la direttiva 2004/8/CE e, tra l'altro, ha precisato che fino al 31 dicembre 2010 è considerata cogenerazione ad alto rendimento la cogenerazione rispondente alla definizione di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99 (cioè quella rispondente alla deliberazione n. 42/02);
- il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il decreto ministeriale 4 agosto 2011 (recante il recepimento delle decisioni della Commissione europea del 21 dicembre 2006 e del 19 novembre 2008 in materia di cogenerazione ad alto rendimento) e il decreto ministeriale 5 settembre 2011 in materia di definizione del regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento;
- dall'analisi del decreto ministeriale 5 settembre 2011 emerge che, ai fini dell'ottenimento dei certificati bianchi, continua a trovare applicazione la deliberazione n. 42/02 limitatamente alle unità entrate in esercizio fino al 31 dicembre 2010;
- il decreto interministeriale 24 ottobre 2005 prevede che gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento ammessi a beneficiare dei certificati verdi debbano essere costituiti, tra l'altro, da sezioni di produzione combinata di energia elettrica e calore che rispettano i criteri definiti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99 (cioè con la deliberazione n. 42/02); e che alcuni dei predetti impianti non sono ancora entrati in esercizio, rendendo necessaria l'applicazione della deliberazione n. 42/02 anche per impianti che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010 ai soli fini del rilascio dei certificati verdi ove spettanti.

Considerato che:

- l'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 42/02 prevede che i valori per i parametri di riferimento η_{es} , $\eta_{ts,civ}$, $\eta_{ts,ind}$, e i valori di LT_{min} e IRE_{min} siano aggiornati dall'Autorità con cadenza biennale per tenere conto dell'evoluzione tecnologica del settore;

- con la deliberazione n. 296/05, l’Autorità ha aggiornato i valori dei parametri η_{es} , $\eta_{ts,civ}$, $\eta_{ts,ind}$, LT_{min} e IRE_{min} assegnati alle sezioni entrate in esercizio per il biennio 2006-2007; con la deliberazione n. 307/07, tali valori sono stati confermati anche per le sezioni entrate in esercizio nel biennio 2008-2009; con la deliberazione ARG/elt 174/09, tali valori sono stati confermati anche per le sezioni entrate in esercizio nel 2010;
- ai sensi dell’articolo 3, commi 3.2, 3.3 e 3.4, della deliberazione n. 42/02, i valori dei parametri η_{es} , $\eta_{ts,civ}$, $\eta_{ts,ind}$, LT_{min} e IRE_{min} assegnati inizialmente a ciascuna sezione rimangono fissi, ai fini del riconoscimento della condizione tecnica di cogenerazione:
 - per un periodo di dieci anni (quindici anni per le sezioni dotate di rete di distribuzione del calore utile prodotto) a partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione n. 42/02 per ciascuna sezione esistente;
 - per un periodo di quindici anni (venti anni per le sezioni dotate di rete di distribuzione del calore utile prodotto) dalla data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, a seguito di nuova realizzazione o rifacimento;
- continuano a mantenere validità le considerazioni espresse nella relazione tecnica alla deliberazione n. 42/02 e nella parte motiva della deliberazione n. 296/05 a sostegno della scelta dei valori dei parametri η_{es} , $\eta_{ts,civ}$, $\eta_{ts,ind}$, LT_{min} e IRE_{min} ;
- i ricorsi presentati innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso la deliberazione n. 42/02, che contestavano la scelta, da parte dell’Autorità, dei valori del parametro η_{es} , sono stati respinti;
- gli impianti che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010 per i quali trova applicazione la deliberazione n. 42/02 ai fini del rilascio dei certificati verdi sono poco numerosi; e che solo per questi impianti occorrerebbe aggiornare i valori dei parametri η_{es} , $\eta_{ts,civ}$, $\eta_{ts,ind}$, LT_{min} e IRE_{min} già definiti nelle deliberazioni sopra richiamate.

Considerato che:

- tra i vantaggi riconosciuti alla cogenerazione ad alto rendimento, definiti dal decreto legislativo n. 20/07 e tuttora vigenti, rientrano:
 - la priorità di dispacciamento, peraltro già precedentemente prevista dal decreto legislativo n. 79/99;
 - lo scambio sul posto nel caso di impianti di potenza fino a 200 kW;
 - semplificazioni in materia di erogazione del servizio di connessione degli impianti di produzione alle reti con obbligo di connessione di terzi;
- l’Autorità ha definito le condizioni per l’applicazione dei vantaggi di cui al precedente alinea rispettivamente con le deliberazioni n. 111/06, ARG/elt 74/08 e ARG/elt 99/08, facendo riferimento alla deliberazione n. 42/02 al fine di individuare la cogenerazione ad alto rendimento, come previsto, fino al 31 dicembre 2010, dal decreto legislativo n. 20/07;
- a seguito del recente completamento del quadro normativo in materia di cogenerazione ad alto rendimento, si rende necessario aggiornare i provvedimenti sopra richiamati, oltre che gli altri provvedimenti dell’Autorità ancora oggi vigenti nei quali viene richiamata la deliberazione n. 42/02, al fine di recepire la nuova definizione di cogenerazione ad alto rendimento sulla base di quanto previsto dai decreti ministeriali 4 agosto 2011 e 5 settembre 2011;

- la nuova definizione di cogenerazione ad alto rendimento consente che un impianto o una sezione di cogenerazione possa risultare anche parzialmente ad alto rendimento, il che complica notevolmente le modalità applicative delle agevolazioni per tali impianti, introdotte dal decreto legislativo n. 20/07; e che, in particolare, la priorità di dispacciamento, non può essere riconosciuta solo per una parte di un impianto o di una sezione.

Ritenuto opportuno:

- confermare i valori ad oggi vigenti dei parametri η_{es} , $\eta_{ts,civ}$, $\eta_{ts,ind}$, LT_{min} e IRE_{min} , ivi inclusi quelli di cui alla deliberazione n. 296/05, anche nel caso di impianti (o sezioni) che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010 per i quali trova applicazione la deliberazione n. 42/02 ai fini del rilascio dei certificati verdi;
- aggiornare le deliberazioni n. 111/06 e ARG/elt 74/08 al fine di recepire la nuova definizione di cogenerazione ad alto rendimento sulla base di quanto previsto dai decreti ministeriali 4 agosto 2011 e 5 settembre 2011;
- aggiornare la deliberazione n. 113/06 nella quale viene richiamata la deliberazione n. 42/02;
- prevedere che, ai fini dell'applicazione della priorità di dispacciamento di cui alla deliberazione n. 111/06, l'impianto (o sezione) di cogenerazione ad alto rendimento, ai fini dell'applicazione delle deliberazione n. 111/06, sia l'impianto (o la sezione) che soddisfa la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011 e per cui la grandezza E_{CHP} , definita dal medesimo decreto, risulti superiore o pari alla metà della produzione totale lorda di energia elettrica del medesimo impianto (o sezione);
- rimandare ad un successivo provvedimento l'aggiornamento della deliberazione ARG/elt 99/08 al fine di recepire, per quanto riguarda l'erogazione del servizio di connessione degli impianti di produzione, la nuova definizione di cogenerazione ad alto rendimento sulla base di quanto previsto dai decreti ministeriali 4 agosto 2011 e 5 settembre 2011

DELIBERA

1. i valori dei parametri η_{es} , $\eta_{ts,civ}$, $\eta_{ts,ind}$, LT_{min} e IRE_{min} in vigore successivamente al 31 dicembre 2010 sono i medesimi previsti dalla deliberazione n. 296/05, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 3.2 a 3.6, della deliberazione n. 42/02;
2. l'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 è modificato nei seguenti punti:
 - nell'intero provvedimento, le parole "Gestore dei servizi elettrici" sono sostituite dalle seguenti: "Gestore dei Servizi Energetici";
 - all'articolo 1, comma 1.1, le parole:
"unità di produzione di cogenerazione" è un'unità di produzione che rispetta le condizioni della deliberazione n. 42/02"
 sono sostituite dalle seguenti:
"unità di produzione di cogenerazione ad alto rendimento", ai fini del riconoscimento della priorità di dispacciamento, è un'unità di produzione che

rispetta le condizioni di cui al decreto legislativo n. 20/07 e al decreto 4 agosto 2011 e per cui la grandezza E_{CHP} , definita dai medesimi decreti, risulta superiore o pari alla metà della produzione totale lorda di energia elettrica della medesima unità di produzione. L'unità può essere cogenerativa ad alto rendimento per l'intero anno solare o per una frazione d'anno, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto ministeriale 5 settembre 2011”

- nell'intero provvedimento, le parole “unità di produzione di cogenerazione” sono sostituite dalle seguenti “unità di produzione di cogenerazione ad alto rendimento”;
- all'articolo 1, comma 1.1, dopo le parole: “**decreto legislativo n. 387/03** è il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;” sono inserite le seguenti: “**decreto legislativo n. 20/07** è il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;”;
- all'articolo 1, comma 1.1, dopo le parole: “**decreto 24 ottobre 2005** è il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 24 ottobre 2005, recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;” sono inserite le seguenti:
“**decreto 4 agosto 2011** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011;
decreto 5 settembre 2011 è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011;”;
- gli articoli 56, 57 e 58 sono sostituiti dai seguenti: “

Articolo 56

Ammissione degli utenti del dispacciamento di unità di produzione combinata di energia elettrica e calore al riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento nel primo anno solare di esercizio

- 56.1 L'utente del dispacciamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore che intende beneficiare, nel corso del primo anno solare di esercizio, della priorità di dispacciamento, richiede al Gestore dei Servizi Energetici la valutazione preliminare dell'unità di cogenerazione ad alto rendimento secondo le stesse modalità di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 5 settembre 2011, evidenziando anche la data attesa di entrata in esercizio a partire dalla quale intende avvalersi della priorità di dispacciamento e dandone contestuale informativa a Terna.
- 56.2 Il Gestore dei Servizi Energetici trasmette gli esiti della valutazione preliminare anche a Terna. In caso di esito positivo della valutazione preliminare, la priorità di dispacciamento è riconosciuta all'unità di produzione a decorrere dalla data di entrata in esercizio fino al termine del medesimo anno solare, fatto salvo quanto disposto al comma 56.3.
- 56.3 I soggetti per i quali è stata accolta la richiesta di cui al comma 56.1 sono tenuti a comunicare immediatamente al Gestore dei Servizi Energetici e a Terna l'eventuale verificarsi di situazioni in cui le unità di produzione, per cause sopravvenute, non risultino in grado di rispettare le condizioni per la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento. Dal giorno

successivo al ricevimento della dichiarazione di cui al presente comma, Terna non riconosce la priorità di dispacciamento fino al termine del primo anno solare di esercizio.

Articolo 57

Ammissione degli utenti di dispacciamento di unità di produzione combinata di energia elettrica e calore alla priorità di dispacciamento in anni successivi al primo

- 57.1 L'utente del dispacciamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore beneficia della priorità di dispacciamento sulla base dei dati di esercizio a consuntivo riferiti all'anno solare precedente.
- 57.2 Qualora l'utente del dispacciamento che sta beneficiando della priorità di dispacciamento sulla base dei dati di esercizio a consuntivo riferiti all'anno solare precedente, per cause eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volontà del produttore non risulti in grado di rispettare la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento per l'anno in corso, può trasmettere al Gestore dei Servizi Energetici e a Terna una dichiarazione contenente tutti gli elementi che attestano l'eccezionalità e l'imprevedibilità di dette cause, entro 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi. Dal giorno successivo al ricevimento della dichiarazione di cui al presente comma, Terna non riconosce la priorità di dispacciamento fino al termine dell'anno in corso.
- 57.3 I soggetti di cui ai commi 57.2 e 56.3 che intendono beneficiare, nel corso dell'anno successivo, della priorità di dispacciamento ne fanno richiesta al Gestore dei Servizi Energetici e, a tal fine, trasmettono al medesimo Gestore dei Servizi Energetici la documentazione tecnica attestante che, sulla base dei dati attesi per l'anno successivo, la medesima unità di produzione è in grado di soddisfare la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento.
- 57.4 Il Gestore dei Servizi Energetici verifica la documentazione allegata alla richiesta di cui al comma 57.3 e comunica a Terna e all'utente del dispacciamento, gli esiti della verifica. La priorità di dispacciamento è riconosciuta all'unità di produzione a decorrere dall'inizio dell'anno successivo alla richiesta e fino al termine dell'anno medesimo, fatto salvo quanto disposto al comma 57.5.
- 57.5 I soggetti per i quali è stata accolta la richiesta di cui al comma 57.3 sono tenuti a comunicare immediatamente al Gestore dei Servizi Energetici e a Terna l'eventuale verificarsi di situazioni in cui le unità di produzione, per cause sopravvenute, non risultino in grado di rispettare le condizioni per la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento. Dal giorno successivo al ricevimento della dichiarazione di cui al presente comma, Terna non riconosce la priorità di dispacciamento fino al termine dell'anno in corso e il beneficio di cui al comma 57.3 non può essere ulteriormente richiesto per l'anno successivo.
- 57.6 Nei casi in cui il riconoscimento della qualifica di cogenerazione ad alto rendimento è riferito a un periodo inferiore all'anno solare ai sensi

dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 5 settembre 2011, ai fini dell'applicazione degli articoli 56, 57 e 58 si considera solo tale periodo dell'anno solare in luogo dell'intero anno.

Articolo 58

Verifiche delle condizioni per la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento ai fini del riconoscimento della priorità di dispacciamento

- 58.1 Qualora le verifiche effettuate dal Gestore dei Servizi Energetici in materia di cogenerazione ad alto rendimento diano esito negativo, l'utente del dispacciamento, relativamente all'unità di produzione per la quale si è avvalso senza titolo della priorità di dispacciamento, riconosce a Terna un corrispettivo di dispacciamento pari al prodotto tra le quantità di energia elettrica ceduta nel mercato del giorno prima e tramite acquisti e vendite a termine e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera c). Tale corrispettivo è dovuto limitatamente a ciascuna delle ore in cui la priorità di dispacciamento è risultata determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica.
- 58.2 Ai fini di quanto stabilito ai sensi del comma precedente, le ore in cui la priorità di dispacciamento risulta determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica sono quelle in cui il prezzo contenuto nelle offerte di vendita nel mercato del giorno prima relativa alla predetta unità di produzione, ivi incluse le offerte assimilate ai sensi del comma 30.6 è pari al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nella zona in cui è situata l'unità di produzione, di cui al comma 30.4, lettera b).
- 58.3 In ogni caso l'esito delle verifiche effettuate dal Gestore dei Servizi Energetici in materia di cogenerazione ad alto rendimento non determina il venire meno della priorità di dispacciamento riconosciuta nel periodo precedente le verifiche stesse.”;
3. l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 74/08 è modificato nei seguenti punti:
- all'articolo 4, comma 4.1, lettera b), le parole “secondo quanto previsto dall'articolo 4 della deliberazione n. 42/02” sono sostituite dalle seguenti: “secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale 5 settembre 2011”;
 - all'articolo 7, il comma 7.2 è sostituito dal seguente: “
- 7.2 Ai fini della verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento, si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 20/07 e dal decreto ministeriale 4 agosto 2011. In particolare, la verifica positiva di tale condizione sulla base dei dati di esercizio a consuntivo dell'anno precedente secondo le modalità di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 5 settembre 2011, ha effetti per l'ammissione allo scambio sul posto nell'anno corrente. Per il primo anno solare di esercizio, l'ammissione allo scambio sul posto avviene previa verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento sulla base dei dati di progetto dell'impianto: qualora, sulla base dei dati effettivi di esercizio,

la condizione di cogenerazione ad alto rendimento non dovesse essere soddisfatta, si applica quanto previsto al comma 7.3. Resta fermo quanto previsto dal decreto 4 agosto 2011 per le sezioni di microcogenerazione.”

- all’articolo 7, comma 7.3, le parole “della deliberazione n. 42/02” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto ministeriale 5 settembre 2011”;
4. al punto 1 della deliberazione n. 113/06, le parole “non in grado di soddisfare la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02” sono sostituite dalle seguenti “per la quale si applica l’obbligo di cui al medesimo articolo”;
 5. la presente deliberazione è trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico;
 6. la presente deliberazione ed il testo delle deliberazioni n. 111/06, n. 113/06 e ARG/elt 74/08, come risultanti dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

15 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni